




Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 7 Alimentazione Animale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGSAF

0012770-P-14/05/2019



333113759

Invio Pec
Alle Regioni e PA

Ai PIF e UVAC

AI COMANDO CENTRALE CARABINIERI
PER LA TUTELA DELLA SALUTE-NAS

E per conoscenza

Uff 4 DGSAF

Uff 8 DGSAF

DGISAN

ASSALZOO
assalzoo@assalzoo.it

ASSALCO
assalco@assalco.it

AISA FEDERCHIMICA
aisa@federchimica.it

SIVEMP
sivemp@pec.it

FNOVI
info@fnovi.it

MIPAFFT ICQ
urp@pec.politicheagricole.gov.it

ASCOFARVE
ascofarve@pec.it

Oggetto: Uso di canapa (*Cannabis sativa*) e cannabidiolo (CBD) in alimentazione animale

In merito all'oggetto e considerato il crescente interesse verso prodotti di tal genere, la scrivente intende fornire indicazioni chiare in merito all'utilizzo della materia prima "canapa" e dei suoi derivati in alimentazione animale.

La canapa (*Cannabis sativa*) è una materia prima inserita nel Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi (Reg. UE 1017/2017) nelle sue forme: pannello, olio, farina e fibra di canapa.

La pianta intera e le sue parti, in stato fresco o trasformato (essiccato, congelato, in polvere etc..) sono notificate in varie voci presenti nel Registro on line delle materie prime per mangimi.

Tali prodotti, possono essere considerati conformi alla definizione di materie prime per mangimi *“prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, ...”* fornita dal reg.(CE) 767/09.

Sul territorio nazionale e sui siti di e-commerce è peraltro possibile acquistare numerosi prodotti destinati all'alimentazione animale costituiti o contenenti fitocannabinoidi, in particolare il cannabidiolo (CBD) e suoi complessi.

Il CBD, estratto dalla canapa e successivamente purificato e standardizzato, non è una materia prima per mangimi, ma ha invece le caratteristiche di un additivo. A tal proposito, la Raccomandazione della Commissione del 14 gennaio 2011 che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari, chiarisce che, al fine di distinguere, in caso di dubbio, le materie prime dagli additivi:

“Le sostanze chimicamente ben definite che sono purificate ed hanno uno specifico livello di standardizzazione garantito dai fabbricanti possono essere considerate additivi per mangimi ..”

Tuttavia, il CBD non è autorizzato a livello europeo come additivo per mangimi ai sensi del reg.(CE) 1831/03, pertanto la sua incorporazione nei mangimi è vietata.

La scrivente Direzione ha, già da tempo, richiamato le ditte interessate e allertato le autorità competenti coinvolte, in caso di rinvenimento sul mercato nazionale di mangimi a base di CBD, o che ne riportano in etichetta l'incorporazione.

Da ultimo, considerata inoltre la presenza di alcune notifiche relative al CBD nel Registro on-line delle materie prime e la portata della diffusione dei prodotti in questione sul territorio nazionale, la scrivente ha ritenuto opportuno sottoporre la questione alla Commissione Europea.

La Commissione Europea, nel ribadire che il CBD non può essere utilizzato come additivo o materia prima in alimentazione animale, ha anche informato i gestori del Registro on line delle materie prime, al fine di eliminare, da questo, ogni voce notificata relativa al CBD.

Pertanto, al fine di chiarire definitivamente la situazione relativa ai prodotti in questione, si precisa che:

- Le materie prime a base di canapa sono ammesse nell'alimentazione animale, se sono conformi alla definizione di materia prima fornita dal Reg.(CE) 767/09 e **solo se derivano da varietà di *Cannabis Sativa L.* con un contenuto massimo di tetraidrocannabinolo (THC) del 0.2%.**
- Il CBD, così come gli altri fitocannabinoidi frutto di estrazione e purificazione, non hanno le caratteristiche delle materie prime per mangimi ma bensì degli additivi. Tuttavia, poiché allo stato attuale questi non hanno avuto alcuna autorizzazione a livello comunitario ai sensi del reg.(CE) 1831/03, **il loro uso come additivi per mangimi è vietato.**
- La presenza di CBD, così come gli altri fitocannabinoidi frutto di estrazione e purificazione, **non può essere indicata nell'etichettatura dei mangimi**, né sotto la voce **“Composizione”** né sotto la voce **“Additivi”**, e tantomeno può identificare il nome della materia prima in caso di mangime semplice (vedi **“olio di CBD”**).

- Non sono ammessi, così come per gli altri mangimi, **claim che vantano proprietà farmacologiche, preventive o curative di patologie, ad esempio** anticonvulsivanti, antinfiammatorie, ansiolitiche, antidolorifiche, antiemetiche, etc., in quanto in palese contrasto con l'art.13 par.3 a) del reg.(CE) 767/09.
- E' vietato attribuire a un mangime **un particolare fine nutrizionale** se il prodotto in questione non soddisfa i requisiti previsti dalla Dir.2008/38/CE per il relativo uso previsto.

Considerato quanto sopra, si richiede ai destinatari della presente di vigilare al fine di evitare che sul territorio nazionale circolino (compresa la vendita on-line) prodotti destinati all'alimentazione animale la cui etichettatura riporta la presenza di CBD o altri fitocannabinoidi nelle modalità sopra riportate e di attivare le consuete azioni correttive e preventive nei confronti dei prodotti non conformi e degli OSM responsabili. Si chiede di fornire alla scrivente un riscontro dell'attività svolta.

Si richiede inoltre la collaborazione dei destinatari in conoscenza al fine di diffondere i contenuti della presente nota agli utenti interessati.

Il Direttore Generale
Dr. Silvio Borraffo




Referente del procedimento
Laura Contu l.contu@sanita.it
Responsabile del procedimento
Carmelo Cicero c.cicero@sanita.it

